



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40/2023

OGGETTO: **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE E ADOZIONE NUOVO TESTO.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile alle ore 17:25 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PIASTRA ELENA	Presente	MENCOBELLO ANTONIO	Presente
VIZZARI CARMELA	Presente	BIANCHINI FORTUNA	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
BORRINI ANTONIO	Assente	RIGNANESE VINCENZO	Assente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	SALVI UMBERTO	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Presente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Presente
CAPUSSOTTO LUCA	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
CATENACCIO ROSA	Assente	STASSI ANTONINO	Presente
CIRILLO ARNALDO	Presente	TITANIO ALESSIA	Assente
FARINETTO NICOLO'	Presente	MORICHI FABRIZIO	Presente
LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente	RUZZA ELENA	Presente
LORUSSO LUIGI	Presente	MUSTO ANTONIO	Presente
MAUGERI MANOLO	Presente		

Totale Presenze 21

Totale Assenze 4

Sono altresì presenti gli Assessori: VOLPATTO DANIELE, RASO ALESSANDRO, BRINO GIANCARLO, GIRARD ALESSANDRA, RIVOIRA LUCA, GAIOLA CHIARA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 3 comma 5quies del D.L. n.228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 che dispone *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)";*
- l' art. 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto il differimento del termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023 anziché al 31/12/2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento vigente in questo Comune per la disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con delibera di consiglio comunale n° 11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato nelle nuove stesure con delibere di consiglio comunale n. 25 del 26/03/2015, n. 60 del 29/09/2016, n. 3 del 30/01/2017, n. 27 del 04/04/2019, n. 81 del 28/09/2020 e n. 55 del 24/06/2021;

Vista la Delibera ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e sono stati definiti gli obblighi e gli schemi regolatori relativi alla qualità contrattuale e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, nonché della necessità di apportare alcune modifiche applicative utili a una migliore gestione del tributo;

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16 n. 31 del 21/12/2022 è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del TQRIF ed è stato individuato il soggetto obbligato

agli adempimenti relativi a contatti e reclami con gli utenti con riferimento alle attività di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio strade;

Considerato indispensabile aggiornare il vigente Regolamento TARI in ragione delle nuove disposizioni sopra richiamate, ed in particolare:

- ai nuovi termini di decorrenza dell' obbligazione per l' attivazione, la variazione e la cessazione dell' utenza;
- alle riduzioni per le utenze non domestiche previste in caso di uscita parziale o totale dal servizio pubblico per l' avvio al riciclo o recupero;
- alla presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione e cessazione dell' utenza;
- alle procedure di gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, pervenute da parte degli utenti;
- ai versamenti, rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari, rimborsi e compensazioni;

Predisposto l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale schema di raffronto degli articoli e dei commi oggetto di variazione e/o integrazione del Regolamento Tari;

Dato atto che, a seguito delle modifiche normative di cui sopra, il nuovo testo del Regolamento Tari innovato risulterà l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato nelle nuove stesure con delibere di consiglio comunale n. 25 del 26/03/2015, n. 60 del 29/09/2016, n. 3 del 30/01/2017, n. 27 del 04/04/2019, n. 81 del 28/09/2020 e n. 55 del 24/06/2021, al fine di recepire le recenti novità legislative e di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti afferito con verbale n. 10/2023 del 06/04/2023;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 13/04/2023;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche al vigente Regolamento TARI così come indicate nello schema di raffronto degli articoli e dei commi oggetto di variazione e/o integrazione di cui all' allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui sopra, il testo del Regolamento TARI risulta essere l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce integralmente quello già approvato con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014 e successive modifiche;

4) di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Come risulta dalla precedente proposta di delibera avente ad oggetto “Modifica art. 12 e art. 16 – Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, la relativa illustrazione della proposta di delibera in oggetto è già stata trattata.

Procedutosi a votazione;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri BORRINI, CATENACCIO, RIGNANESE e TITANIO.

Sono pertanto presenti in aula n. 21 Consiglieri.

Con n. 15 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 21 consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti, n. 3 astenuti (MAUGERI, MENCABELLO e RUZZA) e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, MORICHI e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Sono assenti al momento della votazione dell’immediata eseguibilità i Consiglieri BORRINI, CATENACCIO, RIGNANESE e TITANIO.

Di rendere la presente deliberazione con successivi n. 15 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 21 consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti n. 3 astenuti (MAUGERI, MENCABELLO e RUZZA) e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, MORICHI e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari
